che compensa il forte rallentamento dei pagamenti per trasferimenti in conto capitale: degli oltre 91 mld che costituiscono la massa spendibile, e per i quali era prevista una autorizzazione di cassa per 74,8 mld, sono stati spesi poco più di 7,7 mld. I residui totali finali relativi a questa voce sono cresciuti nell'anno dagli iniziali 23,1 mld ad oltre 79 mld;

- una *capacità di impegno in linea con i valori rilevabili per l'intero bilancio dello Stato* anche se in flessione rispetto al precedente esercizio (*il rapporto tra impegni totali e massa impegnabile*, pari al 97,7% nel 1999, scende al *87%* nel 2000). Un risultato che rileva la difficoltà incontrata nella gestione dei trasferimenti in conto capitale: la voce trasferimenti rileva un peso degli impegni sul totale della massa impegnabile del 33,8%.

(importi in miliardi)

	1998	1999	2000
Stanziamenti definitivi di competenza	352,3	413,3	552,0
Massa spendibile	507,0	560,2	718,5

Indicatori finanziari

	1998	1999	2000
Impegni totali su massa impegnabile	98,8	97,7	89,9
Pagamenti totali su massa spendibile	69,7	68,8	70,1
Autorizzazioni di cassa su massa spendibile	75,8	74,3	85,4
Pagamenti totali su autorizzazioni di cassa	91,9	88,5	82,0

3.2 Analisi per funzioni obiettivo.

L'intero ammontare degli interventi finanziari del Ministero del commercio con l'estero ricade nella funzione di terzo livello "Affari generali, economici e commerciali". Una soluzione classificatoria che ha reso particolarmente utile l'approfondimento disposto dalla Corte con il dettaglio ottenuto con il quarto livello di disaggregazione. In base a questa classificazione, le risorse gestite dal Ministero ricadono in due funzioni obiettivo distinte: "Programmazione e coordinamento per il sostegno della politica commerciale internazionale" e "Attuazione e coordinamento della politica commerciale internazionale".

Si accentua nel 2000 la concentrazione delle risorse nella funzione obiettivo "Attuazione e coordinamento della politica commerciale internazionale": a questo obiettivo sono destinati

396 mld, pari al 71,7% degli stanziamenti definitivi di competenza amministrati dal Ministero. E' a questa funzione che devono essere ricondotti i residui di stanziamento accumulati nell'anno (oltre 45,7 mld, l'11,5% degli stanziamenti destinati a questo obiettivo).

L'andamento della funzione è caratterizzato essenzialmente dalla spesa per interventi effettuata attraverso l'attività di promozione affidata all'ICE. I residui di stanziamento sono da riconnettere alle somme stanziate per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo (20 mld) e alle somme da erogare per progetti di internazionalizzazione di piccole imprese nelle aree depresse del territorio nazionale (25 mld).

3.3 Analisi per Centri di Responsabilità.

Il Ministero del commercio con l'estero è organizzato in cinque Centri di Responsabilità: il Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, la Gestione delle risorse e relazioni con il pubblico, la Politica commerciale e gestione del regime degli scambi, la Promozione scambi ed internazionalizzazione delle imprese e il Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive.

La quota parte più consistente degli stanziamenti definitivi di competenza è assegnata al Centro di Responsabilità *Promozione scambi e internazionalizzazione imprese* (81,1%) e al *Servizio di coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive* (10,4%). Seguono con importi molto più ridotti gli altri centri, con quote comprese tra il 4,9 e l'1,4%.

La concentrazione in un unico centro della gestione di pressoché tutti i fondi gestiti dal Ministero è da riconnettere alla responsabilità a questo attribuita per un limitato numero di interventi. Innanzi tutto quelli per l'ICE: dei 447 mld attribuiti al Centro di Responsabilità quasi l'80% è destinata al finanziamento dell'Istituto per il commercio estero. In particolare, si tratta del contributo di 205 mld (200 mld nel 1999) per il funzionamento dell'Istituto e della somma da assegnare sempre all'Istituto per il finanziamento delle attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero 150 mld (95 mld in termini di stanziamento definitivo di competenza nel 1999). A tali somme vanno, inoltre, ad aggiungersi quelle destinate al finanziamento di enti, istituti e fondazioni che svolgono attività di ricerca (66 mld), quelle per la promozione all'estero di prodotti di alta qualità del settore agroalimentare (8,4 mld) e quelli per interventi di collaborazione con paesi dell'est europeo (12,2 mld) .

Anche nel caso del *Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi*, dei 57,4 mld stanziati oltre 51 sono destinati al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo (20 mld), a progetti di internazionalizzazione di piccole imprese nelle aree depresse del paese (25 mld) e alla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (si tratta degli utili della società SIMEST S.p.A. che vengono destinate a questa finalità).

4. L'attività nel 2000.

L'attività del Ministero nel 2000, confermando gli obiettivi indicati nei documenti programmatici, si è sviluppata secondo alcune linee principali:

- l'adeguamento della struttura del Ministero alla riforma prevista dal d.lgs. n. 143/1998;
- la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativi alla concessione di finanziamenti in favore del commercio estero;
- la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese, attraverso il coordinamento degli organismi che fanno capo al Ministero (SACE, SIMEST, Finest, ICE, Informest); la gestione degli strumenti per l'internazionalizzazione, con

particolare riferimento alle imprese ubicate nelle aree depresse; gli investimenti esteri;

- la gestione degli strumenti di difesa commerciale;
- la partecipazione dell'Italia ad accordi internazionali.

A queste, si è aggiunta l'attività di ordinaria amministrazione del Ministero, nel cui ambito assume particolare rilievo la gestione e il rilascio di atti autorizzativi.

4.1 L'adeguamento della struttura del Ministero alla riforma prevista dal d.lgs. n. 143/1998.

Il processo di riordino delle strutture delle amministrazioni centrali, avviato dalla legge n. 59 del 1997 e dal d.lgs. n. 143/1998, ha coinvolto l'organizzazione del Ministero del commercio con l'estero, che è stata profondamente riformata dal d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 397, recante modificazioni del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 302 *("Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero"*) e dal decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 febbraio 1999 *("Individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle rispettive competenze"*).

In tale ambito si colloca lo *schema di Regolamento in materia di uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato*[1], presentato dal Governo nel luglio 2000, in attuazione della riforma prevista dall'articolo 9 del d.lgs. n. 80/1999 e dall'articolo 7 del d.lgs. n. 300/1999 nonché, con particolare riferimento alle attività di controllo interno, dall'articolo 6 del d.lgs. n. 286/1999.

Il Regolamento, dopo aver richiamato le funzioni di direzione politica del Ministro, prevede che per il loro esercizio egli si avvalga degli *uffici di diretta collaborazione*, che svolgono funzioni di supporto e di raccordo con l'amministrazione, in particolare al fine dell'elaborazione delle politiche pubbliche e la verifica dei risultati conseguiti. Sono quindi individuati gli uffici (la Segreteria del Ministro; la Segreteria del Sottosegretario di Stato; l'Ufficio di gabinetto; la Segreteria tecnica del Ministro; l'Ufficio legislativo; l'Ufficio del Consigliere diplomatico; l'Ufficio stampa; il Servizio di controllo interno), e definite le relative funzioni, nonché la dotazione organica e il trattamento economico del personale.

Particolare attenzione è dedicata al *Servizio del controllo interno*, per il quale viene recepita la normativa del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 che, in attuazione di apposita delega conferita dalla legge n. 59/1997, reca una nuova disciplina organica dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle amministrazioni pubbliche. In particolare, l'attività affidata ai servizi di controllo interno dall'articolo 6 di tale decreto legislativo è quella di valutazione e controllo strategico, con lo scopo di verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico emanati dagli organi di vertice di ciascuna amministrazione.

Tale adeguamento della struttura del Ministero potrà essere valutato compiutamente solo alla luce della riforma che, in base al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 *("Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*), porterà all'istituzione del nuovo Ministero delle attività produttive, nel quale confluiranno le strutture dell'attuale Ministero del commercio con l'estero, insieme ai Ministeri dell'industria e delle comunicazioni[2].

[1] Sullo schema di regolamento, non ancora pubblicato in G.U. hanno espresso parere favorevole con osservazioni le Commissioni Affari costituzionali della Camera e Industria del Senato, rispettivamente in data 11 e 10 ottobre 2000.

[2] Va segnalato che con l'avvio della XIV legislatura il Governo ha presentato il d.l. n. 217 del 12 giugno 2001 che modifica il d.lgs. n. 300/1999 prevedendo tra l'altro un Ministero delle comunicazioni distinto da quello della attività produttive.

4.2 La semplificazione dei procedimenti amministrativi e il decentramento degli interventi per l'internazionalizzazione.

Nell'ambito del processo di razionalizzazione è semplificazione, che negli ultimi anni ha investito il settore del commercio estero, si colloca il d.P.R. 9 febbraio 2001, n. 161, *"Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive"*. Il provvedimento dà attuazione all'articolo 20, comma 8, della legge n. 59/1997, richiamato dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 50/1999, e dell'allegato 1 (nn. 56, 64 - 67, 69, 70, 72 e 73) della legge n. 59, che prevedono l'emanazione di regolamenti di delegificazione della disciplina relativa ai procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio estero.

Il regolamento detta disposizioni in materia di *sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive*, la cui costituzione era stata prevista dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 148/1998. Inoltre, il regolamento elenca i procedimenti per la concessione dei contributi ai quali si applicano le procedure dello sportello unico[3], demandandone la costituzione ad accordi da stipulare tra il Ministero del commercio con l'estero e le Regioni, con l'eventuale partecipazione oltre che dell'ICE, della SIMEST, della

[3] In particolare, il regolamento si applica ai procedimenti per la concessione di contributi relativi a:

- lettera *a)* (procedimenti n. 56 e n. 67 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): sostegno pubblico all'esportazione concesso sia sotto forma di assicurazione dei rischi politici, catastrofici, economici, commerciali e di cambio, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, istitutiva della SACE (Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero), sia sotto forma di crediti finanziari destinati alla cooperazione in campo internazionale previsti dal capo V (artt. 26-29) della stessa legge;
- lettera *b)* (procedimento n.73 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997):finanziamenti e degli interventi volti a promuovere la partecipazione a società e imprese miste all'estero, di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, istitutiva della SIMEST S.p.A., e alla legge 9 dicembre 1991, n. 19, art.2, istitutiva della FINEST S.p.A.;
- lettera *c)* (procedimento n. 64 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): finanziamento a tasso agevolato delle spese da sostenere per la predisposizione delle offerte di partecipazione a gare internazionali, di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 3;
- lettera *d)* (procedimento n.65 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute nella realizzazione di programmi di penetrazione commerciale volti a costituire insediamenti durevoli in Paesi non membri dell'Unione europea, di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394 (art. 2).
- lettera *e)* (procedimento n.64 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): finanziamenti a tasso agevolato previsti dalla citata legge n. 304/90, art. 3 in relazione alle spese da sostenere per la predisposizione delle offerte di partecipazione a gare internazionali indette in paesi non appartenenti alla UE.
- lettera *f)* (procedimento nn. 56 e 72 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): finanziamento per il sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali, di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212 "*Collaborazione con i Paesi dell'Europa centro orientale*". I programmi sono finalizzati alla promozione della collaborazione tra organismi italiani e organismi di altri Paesi,. annualmente individuati dal CIPE, per favorire la loro transizione verso forme di economia di mercato e la loro integrazione in Europa.
- lettera *g)* (procedimento n.66 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): contributi finanziari ad enti, istituti, associazioni per la realizzazione di progetti di attività promozionale, di rilievo nazionale, volte allo sviluppo delle esportazioni italiane, di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1083 ("*Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane*"). Il provvedimento autorizza il Mincomes a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni senza scopo di lucro per le seguenti finalità: organizzazione di mostre all'estero; partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere; incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero; redazione e stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero;
- lettera *h)* (procedimento n. 69 dell'allegato legge alla legge n. 59 del 1997): contributi ai consorzi fra piccole e medie imprese che hanno come scopo esclusivo la promozione e/o l'esportazione dei prodotti dei consorziati, di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
- lettera *i)* (procedimento n. 70 dell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997): contributi finanziari annuali a fondo perduto erogati in rapporto alle spese che sostengono i consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari ed i consorzi tra imprese alberghiere e turistiche, limitatamente all'attività volta ad incrementare la domanda turistica estera, di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10.

SACE, della FINEST e di Sviluppo Italia. Gli stessi accordi disciplinano anche le modalità procedurali riguardanti l'utilizzazione degli strumenti finanziari di competenza di tali organismi che potranno essere ricondotti all'ambito operativo degli sportelli solo a seguito dell'adozione di uno specifico protocollo d'intesa tra ciascuno sportello regionale e il singolo organismo di gestione.

Gli sportelli rappresentano quindi degli organismi di raccordo tra centro e periferia, cui è attribuito il compito di assistere le imprese "sul campo", ed in particolare di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) e degli operatori all'intera gamma dei servizi e degli strumenti esistenti in materia di internazionalizzazione del sistema produttivo.

Il regolamento provvede all'individuazione dei compiti assegnati allo sportello unico, cui spetta assicurare la diffusione e l'accesso territoriale ai servizi finanziari, assicurativi, informativi[4]; i servizi di supporto e guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento; i servizi di consulenza in materia legale, fiscale e amministrativa, nonché l'informazione riguardo anche gli ulteriori strumenti di sostegno alle imprese.

Il regolamento stabilisce inoltre che lo sportello non si limiti ad essere un *front-office* informativo, ma sia adibito direttamente al rilascio degli atti finali attraverso una procedura semplificata, con l'eventuale ricorso ad una Conferenza di servizi. A questa si fa ricorso qualora si verifichi l'ipotesi di acquisizione necessaria di più provvedimenti riguardanti la medesima operazione, oppure per superare una pronuncia negativa. In questi casi il responsabile dello sportello, anche su istanza dell'interessato, può richiedere che il Ministero del commercio con l'estero (salvo che la competenza sia delle Regioni) promuova la Conferenza di servizi, da svolgersi sempre secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 241/1990, con la partecipazione dei soggetti interessati al rilascio dei provvedimenti.

E' da notare che lo sportello unico per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese è stato introdotto in via sperimentale già nel 2000, sulla base della *delibera del 29 giugno 2000, n. 91*, della c.d. *Cabina di regia per l'internazionalizzazione*[5], in attuazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del d.lgs. n.143/1998.

La Regione Emilia Romagna ha attivato presso l'ufficio ICE di Bologna (d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, ICE, SIMEST e SACE) un modulo operativo – integrato da una rete di sportelli locali ubicati nelle sedi delle Camere di Commercio e di Unioncamere – con il compito di promuovere: la presenza e l'attività nella Regione degli Enti che gestiscono gli interventi per il sostegno all'export e all'internazionalizzazione; il programma per l'export e l'internazionalizzazione della Regione; una rete coordinata per l'utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale e delle iniziative tra i soggetti attivi nella regione (Unioncamere, Camere di Commercio e Centro Estero Camere di Commercio, Associazioni di categoria, sistema bancario, enti fieristici, enti locali).

Sempre nel corso del 2000, nell'ambito delle Intese istituzionali di programma, il Ministero ha attivato le procedure per la definizione delle modalità di realizzazione di sportelli anche in altre regioni, giungendo ad un accordo con la Toscana, la Sardegna, la Campania e le

[4] L'accesso ai servizi e alle informazioni sono assicurati dallo sportello anche attraverso il *Sistema informativo nazionale di commercio con l'estero(SINCE).*Il sistema, messo a punto dall'ICE, si pone l'obiettivo di rendere accessibili per via telematica agli operatori sia pubblici che privati del settore, tutte le informazioni raccolte ed organizzate dalla rete estera dell'istituto stesso e da altri soggetti con i quali l'ente ha stretto rapporti di collaborazione.

[5] La V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita in attuazione di quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 143/1998, è stata affiancata da una struttura di supporto, il c.d. *planning board*, istituito con il D.M. 29 febbraio 2000 e insediatosi nell'aprile dello stesso anno. Il compiti affidato a questa struttura è quello di fornire indicazioni e suggerimenti sulle misure da attuare in materia di internazionalizzazione, che possano formare oggetto di specifici interventi da parte della Cabina di regia.

Marche. A questo gruppo si sono aggiunte nei primi mesi del 2001 le regioni Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, e si sono avviate le Intese con la Liguria, Umbria, Sicilia, nonché con la Calabria e la Puglia.

Si è definito, nel corso del 2000, il processo di *individuazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni che in base al d.lgs. n. 112/98 sono delegate alle Regioni* in materia di sostegno ai processi di internazionalizzazione. Si tratta di funzioni di limitata rilevanza finanziaria, che riguardano interventi di carattere promozionale individuati con riferimento a specifiche leggi istitutive, per i quali è previsto un contributo statale in favore di enti o organismi che promuovono lo sviluppo dei rapporti delle imprese italiane con l'estero.

E' esclusa dal trasferimento l'attività promozionale di rilievo nazionale, oltre che gli interventi di diretto sostegno pubblico alle imprese (assicurazione dei crediti all'esportazione, partecipazione pubblica a società miste, sostegno a iniziative di penetrazione commerciale e alla partecipazione a gare internazionali). Tali attività continuano ad essere svolte dallo Stato, benché non in via esclusiva: è infatti prevista la possibilità che regioni ed enti locali svolgano in tali materie attività concorrenti a quelle dell'amministrazione centrale.

Il D.P.C.M. 26 maggio 2000 *"Individuazione delle risorse da trasferire per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese"*, che individua i beni e le risorse da trasferire alle Regioni e alle province autonome per l'esercizio delle funzioni relative agli incentivi alle imprese, ha previsto nel caso del Ministero del commercio estero la destinazione alle Regioni di 20 mld annui a decorrere dal 2000, corrispondenti alle funzioni di cui alle leggi n. 83/1989 e n. 394/1981 in materia di contributi ai consorzi export tra PMI e nei settori turistico alberghiero e agro-alimentare.

Nel 2000, tali risorse sono confluite nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, sul capitolo 2130 iscritto nell'UPB 4.1.2.2.(contributi ad enti ed altri organismi) del Centro di Responsabilità "Promozione scambi e internazionalizzazione imprese". Per gli anni 2000 e successivi, l'importo ivi iscritto è stato fissato in 75 mld dalla tabella C della legge finanziaria. In attuazione della riforma disposta dall'articolo 1, commi 40-44, della legge n. 549/1995, sul capitolo 2130 confluiscono le risorse per contributi a enti o altri organismi cui il Ministero contribuisce in via ordinaria; le risorse sono quindi ripartite tra le diverse leggi sostanziali con decreto ministeriale. Le leggi confluite sul capitolo sono la n. 83/1989 (promozione e sostegno dei consorzi export tra PMI industriali, commerciali ed artigiane); la n. 394/1981, articolo 10, (promozione e sostegno di consorzi export agroalimentari e turistico-alberghieri); la n. 1083/1954 (contributi per l'organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre all'estero); la n. 518/1970 (contributi alle Camere di commercio italiane all'estero). Nel 1999, le risorse sono state ripartite per 22,5 mld ai consorzi export tra PMI, 1,3 mld ai consorzi turistico alberghieri, 11,7 mld alle Camere di commercio 9,5 mld agli organismi per la organizzazione di mostre all'estero.

4.3 La promozione dell'internazionalizzazione delle imprese: il coordinamento degli organismi che fanno capo al Ministero.

Con il d.lgs. n. 143/1998 è stato completato il disegno di riordino del commercio con l'estero, già avviato con la legge 25 marzo 1997, n. 68, diretto alla razionalizzazione e all'omogeneizzazione degli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione e alla competitività delle imprese italiane. Il provvedimento ha riguardato anche i principali organismi operanti nel settore, dei quali è stata potenziata l'attività.

In tale ambito, è proseguito nel 2000 l'adeguamento delle procedure interne e dell'intera struttura aziendale della *SIMEST - Società italiana per le imprese all'estero* - alle nuove competenze attribuite dall'articolo 25 del d.lgs. n. 143/1998.

In seguito al trasferimento alla Società dei fondi in precedenza affidata al Mediocredito Centrale, la SIMEST è divenuta l'ente gestore degli interventi di sostegno finanziario

all'internazionalizzazione del sistema produttivo: la legge n. 227/1977 (finanziamento dei crediti all'esportazione), la legge n. 394/1981 (finanziamento di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra-UE), la legge n. 100/1990 (partecipazione a società e imprese miste all'estero), la legge n. 304/1990, articolo 3 (finanziamento di spese di partecipazione a gare internazionali), la legge n. 19/1991 (legge istitutiva della FINEST) e la legge n. 317/1991, articolo 14 (finanziamento di quota capitale di rischio in società o imprese all'estero). I regolamenti attuativi sono stati pubblicati alla fine 1999, mentre nel maggio 2000 è stato pubblicato quello relativo alla legge 100/1990.

Ulteriori innovazioni normative, riguardanti sia la Società che i singoli strumenti di intervento, volte ad ampliare l'operatività dei diversi istituti, sono state disposte più recentemente dalla legge 5 marzo 2001, n. 57 *"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"*. Il provvedimento interviene sulla disciplina degli interventi di promozione e sostegno finanziario dell'internazionalizzazione delle imprese condotti dalla SIMEST ai sensi della legge n. 100/1990[6], delle agevolazioni per programmi di penetrazione commerciale in paesi extra-europei, di cui alla legge n. 394/1981.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'articolo 21, comma 1, modifica l'articolo 1 della legge n. 100/1990, consentendo anche alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle società finanziarie di sviluppo controllate dalle Regioni o dalle province autonome di partecipare alla sottoscrizione del capitale sociale della SIMEST S.p.A.. Il comma 2 dello stesso articolo (modificando l'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*) della legge n. 100/1990), estende l'ambito di intervento della SIMEST consentendo di partecipare anche al capitale sociale di società di *general trading*[7], oltre a quelle finanziarie, assicurative, di *leasing* e *di factoring,* italiane o estere, che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero. Inoltre si attribuisce a un decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, la fissazione delle modalità, delle condizioni e dell'importo massimo per la concessione di contributi in conto interesse agli operatori italiani che conferiscano proprio capitale di rischio in società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.A.. In precedenza, invece, spettava al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295[8], corrispondere i contributi in oggetto, applicando in ogni caso il tasso stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento.

[6] Al fine di promuovere la presenza italiana sui mercati esteri, con la legge 24 aprile 1990, n. 100 è stata istituita la SIMEST, società finanziaria a capitale pubblico, con l'obiettivo di promuovere e sostenere le iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero delle imprese italiane, attraverso: la partecipazione con quote di minoranza alle società estere partecipate dalle imprese italiane (le c.d. *joint-ventures*) e a consorzi che prestano servizi alle imprese; l'offerta di servizi di assistenza e consulenza; la concessione di garanzie a favore delle imprese presso gli Istituti di credito.
Il d.lgs. 31 marzo 1998, n.143, ha potenziato l'attività della SIMEST prevedendo, tra l'altro: l'estensione dell'intervento di partecipazione della SIMEST alle società a capitale interamente italiano operanti all'estero e alle imprese con stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione Europea controllate da imprese italiane; l'aumento della quota di partecipazione ordinaria assumibile dalla SIMEST dal 15 al 25% del capitale sociale; l'attribuzione al CIPE della facoltà di individuare in quali fattispecie possono essere derogati i limiti massimi indicati dalla legge in relazione alla quota di partecipazione; la previsione che la SIMEST possa erogare finanziamenti diretti alle imprese partecipate (anche in cooperazione con istituzioni finanziarie internazionali) ed acquisire partecipazioni in società finanziarie, assicurative, di *leasing* e di *factoring*; l'estensione a terzi , oltre che agli azionisti, dell'impegno di riacquisto delle partecipazioni stesse cui è subordinata l'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST; la trasformazione dell'intervento di credito agevolato in contributo sugli interessi.

[7] Le società di *general trading* sono società di commercio costituite al fine di svolgere attività complementari all'internazionalizzazione delle imprese.

[8] Il fondo, è stato istituito presso il Mediocredito centrale. La sua gestione è stata successivamente trasferita alla SIMEST stessa, ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. n. 143/1998.

Il "collegato regolazione dei mercati" interviene anche (articolo 21, commi 4-6) sulla disciplina del Fondo di cui al d.l. n. 251/1981 convertito dalla legge n. 394/1981[9], consentendo di erogare contributi in conto interessi a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione Europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in *franchising*. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità dell'intervento agevolativo. Si prevede, inoltre, che per la gestione degli interventi la SIMEST stipuli con il Ministero del commercio con l'estero un apposito *addendum* alla convenzione, già stipulata con il medesimo in data 16 ottobre 1998, per la gestione degli interventi disciplinati dalla legge n. 394/1981, anche al fine di determinare relativi compensi e rimborsi che sono posti a carico del fondo. Il comma 5 e il comma 6 dell'articolo 19 in esame prevedono infine norme per la semplificazione del procedimento di concessione dei finanziamenti del fondo di cui alla legge n. 394/1981, consentendo l'utilizzazione di una quota delle disponibilità finanziarie sul predetto fondo per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria destinata ai soggetti beneficiari dei finanziamenti. La determinazione della quota massima di disponibilità da destinare a tale fine e della percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabiliti con decreti del ministro del commercio con l'estero, di concerto con quello del tesoro. Viene così modificata la disciplina dell'intervento di garanzia sussidiaria e integrativa attualmente previsto dall'art. 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)[10], provvedendosi contestualmente ad introdurre la nuova normativa nel corpo del d.lgs. n. 143/1998 (comma 5), e abrogando quella della legge n. 41/1986 (comma 6).

Il comma 9 dell'articolo 21 modifica le competenze dell'*ICE – Istituto nazionale per il commercio estero* - nel settore agro-alimentare. Si conserva all'Istituto la competenza in materia di promozione e assistenza alle aziende in tale settore, limitatamente ai soli mercati esteri, mentre viene sottratta la funzione di controllo di qualità dei prodotti.

L'articolo 21 interviene anche (comma 7) sulla disciplina dell'*Artigiancassa*, prevedendo un'estensione degli interventi al sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane. In particolare, si prevede che le disponibilità del fondo istituito, ai sensi della legge n. 949/1952, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, possano essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario alle esportazioni delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegate. La definizione delle finalità, delle forme e delle modalità dei finanziamenti è rinviata ad un successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero adottato di concerto con il Ministro del tesoro.

Al fine di assicurare un migliore servizio di supporto alle imprese artigiane e ai loro consorzi, l'Artigiancassa si potrà avvalere anche degli interventi di garanzia previsti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068[11], stipulando a tal fine un apposito contratto con il Ministero del

[9] La legge n. 394/1981 ha istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee. La gestione del fondo è passata alla SIMEST, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 143/1998.

[10] Secondo l'articolo 11, comma 4, della legge n. 41 del 1986, le disponibilità finanziarie del fondo di cui alla legge n. 394/1981possono essere utilizzate (nel limite di 37,5 mld), per la concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti non in grado di fornire integralmente idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento.

[11] La legge n. 1068 del 1964 ha istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un "Fondo centrale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1962, n. 949. La garanzia è di natura sussidiaria e copre fino all 70% della perdita subita dagli istituti ed aziende di credito dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalie leggi dello Stato o delle Regioni.

commercio con l'estero, nel quale può essere definito un regime di convenzionamento con la SIMEST.

4.4 La gestione degli strumenti finalizzati all'internazionalizzazione e alla cooperazione.

Nel corso dell'esercizio, sono proseguiti gli adempimenti relativi alla gestione delle leggi recanti interventi di sostegno dell'attività di imprese italiane all'estero: d.l. 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge n. 394/1981 - che ha segnato un incremento notevole (+40%) nelle domande presentate - legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 3; legge 24 aprile 1990, n. 100; legge 9 dicembre 1991, n. 19, art.2; legge n. 317/1991; legge 24 maggio 1977, n. 227; legge n. 227/1977; legge n. 49/1987.

Dal punto di vista finanziario, va segnalata al riguardo la destinazione delle giacenze del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge n. 49/1987, pari a 20 mld nel 2000, al finanziamento degli investimenti delle PMI nella Repubblica Federale di Jugoslavia (RFJ), nell'ambito del contributo dell'Italia alla stabilizzazione della regione e alla ricostruzione del paese. Con D.M. 31 gennaio 2001, è stato istituito un Fondo (operativo dall'aprile 2001, ma che utilizza le somme stanziate dalla legge finanziaria per il 1998 e trasferite al Ministero del commercio con l'estero nell'esercizio finanziario 2000), affidato alla gestione della SIMEST, per interventi di *venture capital*[12].

Quanto ai progetti presentati dalle Camere di commercio, Enti ed Associazioni per il sostegno delle esportazioni, Consorzi export e Consorzi turistici e alberghieri, essi hanno ricevuto, complessivamente, 75 mld[13].

E' proseguita infine la gestione degli interventi previsti dalla legge n. 212/1992 sulla *cooperazione allo sviluppo*, che ha segnato il completo assorbimento delle risorse stanziate (10 mld nel 2000), con il finanziamento di 16 istanze, a fronte delle 54 ritenute valide e inserite in graduatoria.

4.5 Gli interventi in favore dell'internazionalizzazione delle aree depresse e l'attività di promozione degli investimenti esteri.

Con riferimento alle imprese localizzate nelle *aree depresse*, nel corso del 2000 sono state attivate due nuove linee di intervento. E' stato infatti predisposto, nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006, il progetto operativo di assistenza tecnica e azioni di internazionalizzazione per le Regioni dell'obiettivo 1. Per la definizione delle strategie degli interventi e le modalità operative della gestione delle risorse è stato costituito un Comitato di gestione con il Ministero degli affari esteri.

Al programma è stato destinato uno stanziamento di 70 mld per finanziare la progettazione di iniziative per l'internazionalizzazione del Mezzogiorno sotto il profilo economico e quello culturale, l'istituzione di un servizio di consulenze alle regioni meridionali, la formazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

Questo intervento si affianca a quelli volti a mettere a disposizione delle imprese di piccola e media dimensione localizzate nelle regioni meridionali strumenti finanziari, analoghi a quelli già previsti per il Centro-nord, per la creazione di società miste e per accordi di cooperazione commerciale e industriale con imprese estere. Secondo il Ministero, tale obiettivo

[12] Il Fondo finanzia l'acquisizione di partecipazioni societarie fino al 25% e per un importo non superiore a 500 milioni di lire del capitale di società o imprese miste costituite o da costituire nella RFJ.

[13] Legge n. 518/1970 (riconoscimento delle Camere di commercio italiane all'estero e concessione di contributi sulla base della realizzazione di progetti preventivamente approvati); legge n. 580/1993, art. 22 (riconoscimento e controllo delle Camere di commercio estere ed italo –estere in Italia); legge n. 1083/1954 (Concessione di contributi ad Enti ed Associazioni per il sostegno delle esportazioni, sulla base di progetti preventivamente approvati nonché per la realizzazione di accordi di settore); legge n. 83/1989 (concessione di contributi ai consorzi export di PMI, sulla base delle spese sostenute); legge n. 394/1981, art. 10 (concessione di contributi ai Consorzi turistici e alberghieri sulla base della realizzazione di progetti preventivamente autorizzati).

sarà perseguito con il coinvolgimento della SIMEST all'interno dello Sportello unico regionale della Campania, le cui modalità di funzionamento sono state definite dal Protocollo d'Intesa concluso l'11 maggio 2001. Per tali finalità, a valere sugli stanziamenti del Fondo per le aree depresse allocato presso il Ministero del tesoro, è stata destinata la somma complessiva di 50 mld nel biennio 2000-2001 (Delibera del CIPE n.14 del 2000, concernente il riparto delle risorse del Fondo per il triennio 2000-2002). Le relative somme non sono state erogate nello scorso esercizio, essendo intervenuta l'assegnazione dell'importo di competenza nel secondo semestre 2000.

Per quanto riguarda il settore di attività relativo *agli investimenti italiani all'estero o esteri in Italia*, nel corso del 2000 si è registrato un rallentamento dell'attività ascrivibile, tra l'altro, alla riduzione di attività in sede di relativo negoziato multilaterale e al progressivo completamento del quadro geografico per gli accordi bilaterali, nonché alle difficoltà di riassetto di Sviluppo Italia S.p.A., a cui sono attribuiti compiti di attrazione degli investimenti[14]. E' comunque da segnalare l'intervenuta stipula dell'accordo tra il Ministero degli esteri, Ministero del commercio con l'estero, Istituto per il commercio con l'estero (ICE) e Sviluppo Italia S.p.A. volto appunto a favorire l'attrazione dei capitali esteri in Italia.

4.6 La partecipazione dell'Italia ad accordi e negoziati internazionali.

Uno dei compiti principali del Ministero è quello di farsi interprete nelle diverse sedi internazionali degli interessi dei settori produttivi ed esportativi italiani e di organismo al servizio, ed al fianco, delle imprese nelle diverse e molteplici configurazioni che le attività con l'estero vanno assumendo in una economia sempre più globalizzata.

La Nota preliminare al bilancio per il 2000 fornisce un dettagliato elenco di quelli che al momento della presentazione si prevedeva che sarebbero stati i principali *eventi* di interesse dell'amministrazione. Tra questi, particolare rilievo era attribuito alla preparazione della *III Conferenza ministeriale dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC)*.

Dopo il fallimento della Conferenza di Seattle nel dicembre 1999, per le profonde divergenze di posizione emerse sia tra paesi in via di sviluppo e paesi industrializzati, sia all'interno di questi ultimi tra gli Stati Uniti e i paesi dell'Unione Europea, l'obiettivo - da parte italiana, come del resto degli altri paesi della U.E. - è stato quello di seguire le consultazioni

[14] Sviluppo Italia è una società per azioni istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 1/1999, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1999, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse, nonché di attrazione degli investimenti. Le funzioni che le sono attribuite comprendono la promozione di attività produttive e l'attrazione degli investimenti; la promozione di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità; lo sviluppo della domanda di innovazione; lo sviluppo dei sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio; il supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria e la progettualità dello sviluppo; la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari.
Con la nascita di Sviluppo Italia si è voluto procedere al riordino delle società partecipate in un unico gruppo, ricollocandole in una o più società operative da essa direttamente o indirettamente controllate, ovvero in propri rami di azienda. Il processo di riordino e di accorpamento delle società è risultato assai laborioso: il termine per la conclusione di tale processo, inizialmente fissato al 30 giugno 1999, è stato spostato al 30 giugno 2000 dal d.lgs. n. 3/2000, che ha novellato il d.lgs. n. 1/1999. Inizialmente, come previsto nella versione originaria del d.lgs. n. 1/1999, sono state costituite due società operative, una per i servizi allo sviluppo (Progetto Italia) e una per i servizi finanziari (Investire Italia), che operavano in regime di convenzione con le diverse società controllate da Sviluppo Italia. A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 3/2000, che ha previsto la possibilità per Sviluppo Italia di operare tramite propri rami di azienda, nella riunione del 18 gennaio 2000, il Consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. ha deciso di procedere alla fusione per incorporazione delle società SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS e FINAGRA, nonché di Progetto Italia e Investire Italia. In data 2 marzo 2000, le Assemblee straordinarie delle citate Società hanno deliberato l'approvazione della operazione di fusione per incorporazione nella capogruppo Sviluppo Italia S.p.A., sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 settembre 1999.

avviate dal Direttore Generale dell'OMC al fine di trovare le opportune intese per i lavori della prossima Conferenza, la cui convocazione è prevista nel novembre 2001 a Doha, in Quatar.

In tale ottica, il concorso dell'Italia alla definizione della politica commerciale comunitaria è avvenuto con l'intento di pervenire progressivamente ad un più elevato livello di liberalizzazione, e di definire regole per quanto riguarda salvaguardia, appalti pubblici e sovvenzioni. I negoziati interessano potenzialmente tutti i settori già disciplinati dall'Accordo GATT ed eventualmente altri come il trasporto marittimo che ne sono ancora esclusi (*comprehensive negotiations*).

Sempre in sede OMC sono proseguiti i negoziati per l'adesione di oltre trenta Paesi, tra i quali oltre alla Cina[15], Arabia Saudita, Russia e Ucraina, e Vietnam, mentre in corso dell'anno si è registrato l'ingresso di Croazia, Lituania, Albania, Georgia, Giordania e Oman.

Strettamente attinenti alle questioni affrontate in sede OMC sono i temi discussi al Consiglio Ministeriale dell'*OCSE*, svoltosi a Parigi nel giugno 2000. La riunione ha evidenziato ancora una volta l'opportunità di giungere ad un approccio equilibrato alla globalizzazione, associando crescita e coesione sociale; di contribuire al progresso della ricerca nel campo di settori in rapida trasformazione, quali le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e le biotecnologie; di favorire il sistema multilaterale degli scambi e degli investimenti. La definizione di una linea comune nell'approccio dei Paesi industrializzati nei confronti delle maggiori problematiche attinenti al commercio internazionale è stata oggetto, in particolare, dei lavori del Comitato Scambi.

Nella Nota preliminare al bilancio per il 2000, particolare rilievo era inoltre attribuito alla definizione dei *rapporti commerciali con gli Stati Uniti e con il Canada.* Per quanto riguarda gli USA, l'Italia ha appoggiato l'azione comunitaria volta a trovare una soluzione ai contenziosi (vertenze che hanno riguardato il commercio delle banane e i prodotti trattati con ormoni), che hanno dato origine alle misure di ritorsione americane: con riguardo alla prima questione si è giunti ad un accordo tra U.E. e USA nell'aprile 2001. Si è aperta invece, nel 2000, una nuova controversia sul caso FSC (Foreign Sales Corporations - per il quale l'U.E. ha ottenuto la condanna in sede OMC di alcuni aiuti concessi (sotto forma di agevolazioni fiscali) all'esportazione di prodotti americani – che potrebbe dar luogo a "ritorsioni" da parte europea contro gli USA.

E' proseguita nel corso del 2000 l'attuazione del piano varato a Ottawa nel dicembre 1998 (*European Union – Canada Trade Initiative*) che riguardava misure dirette a facilitare gli scambi e rafforzare le relazioni commerciali bilaterali. Sono proseguiti infatti i negoziati nel settore del vino e delle bevande alcoliche (per giungere al reciproco riconoscimento delle pratiche enologiche e alla tutela delle indicazioni geografiche). Nuove trattative potrebbero aprirsi, dato l'interesse dimostrato dalle parti, per quanto concerne il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore dell'architettura e dell'ingegneria, degli appalti pubblici e della tutela dei consumatori.

Nella Nota preliminare venivano poi indicati numerosi eventi che avrebbero impegnato l'attività del Ministero nell'ambito di negoziati multilaterali. Come previsto, si è giunti alla definizione della posizione comunitaria per la conclusione del nuovo *Accordo di partenariato con gli ACP* (settanta paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico), firmato a Cotonau nel giugno 2000, destinato a sviluppare tra il nostro paese e tale area equilibrate relazioni commerciali.

Il *negoziato UE–Messico*, entrato in vigore nel luglio 2000, ha portato alla conclusione di un *Accordo di libero scambio*, che consente agli operatori comunitari di arginare le conseguenze degli accordi NAFTA (USA – Canada – Messico) che avevano determinato un progressivo spostamento degli scambi del Messico verso l'area nord-americana. Tra le materie che hanno

[15] Per quanto riguarda la Cina (il cui ingresso nell'OMC dovrebbe avvenire nel 2001), sono attualmente in corso di finalizzazione i testi del Protocollo di accessione e del rapporto del Gruppo di lavoro.

formato oggetto dell'intesa (per le quali sono stabilite regole chiare e individuate modalità di risoluzione delle eventuali controversie) sono da ricordare le politiche per la concorrenza, gli appalti pubblici, la tutela della proprietà intellettuale, le norme sanitarie e fitosanitarie.

Sono stati avviati i *negoziati U.E. con i paesi del Mercosur e il Cile*, per inserirsi attivamente nel processo che tende all'istituzione di un'Area di Libero Scambio delle Americhe, rafforzando i legami politici, economici e culturali con l'America Latina. In tale ottica, è stato promosso un negoziato in due fasi: la prima, già iniziata, copre gli aspetti prevalentemente istituzionali e il quadro giuridico; la seconda, che inizierà a luglio 2000, riguarda gli scambi di beni e servizi e ha appunto l'obiettivo di realizzare una zona di libero scambio.

Il Ministero del commercio con l'estero ha inoltre partecipato attivamente alla formazione, in sede comunitaria, di un *Gruppo di studio sulla iuta*, poi istituito ufficialmente nella Conferenza di Ginevra del marzo 2001, diretto a favorire la cooperazione internazionale in questo settore dopo la liquidazione del precedente Accordo.

E' infine proseguito l'impegno nell'organizzazione di attività di cooperazione nell'ambito dell'*esercizio intergovernativo ASEM*, per il rafforzamento dei rapporti tra Europa comunitaria e paesi del Sud Est asiatico.

Rilevante è stata l'attività del Ministero nei confronti dei paesi dell'*Europa centrale e sud-orientale*, sia in sede comunitaria che nell'ambito di iniziative multilaterali. Nel corso del 2000 è proseguito l'approfondimento delle questioni attinenti il processo di allargamento dell'Unione Europea e l'adeguamento dei paesi candidati all'*acquis* comunitario. Particolare rilievo assume l'elaborazione dei *programmi comunitari Tacis e Phare*[16] e la loro gestione a livello nazionale.

Il coinvolgimento di imprese italiane è previsto anche nelle iniziative nate con la *Conferenza Est-Ovest*, che riunisce i Ministri dell'economia, dell'industria e del commercio ed è diretta ad analizzare i problemi strutturali e microeconomici che caratterizzano le riforme delle economie in transizione. In occasione della VI Sessione della Conferenza, svoltasi a Mosca nel dicembre 2000, le imprese italiane hanno presentato due studi per l'ammodernamento del controllo del traffico aereo e della ristrutturazione dell'industria agro-alimentare in Russia.

Parallelamente è proseguita l'attività governativa nell'ambito dell'*Iniziativa Centro Europea*[17], la cui presidenza di turno è passata all'Italia nel 2001, e dei rapporti bilaterali con i *paesi PECO* e con i *Paesi dell'ex-Jugoslavia*. E' da osservare che il coinvolgimento dell'Italia ha riguardato ambiti più ampi della materia strettamente commerciale che, come è noto, ricade nella competenza esclusiva della CE (articolo 133 del Trattato). Per quanto riguarda l'INCE, nel novembre del 2000, in occasione del Vertice dei Capi di stato e di Governo, si è svolta a Budapest la riunione dei Ministri responsabili delle relazioni economiche e del commercio estero dei Paesi membri. Nel corso di tale Forum è stata adottata una "Dichiarazione sulle PMI", con la quale sono tracciate con chiarezza le linee strategiche da seguire al fine di agevolare la realizzazione di un tessuto diffuso di imprenditorialità nell'Europa centro orientale. Nel quadro

[16] Il programma *Phare* ha per obiettivo quello di aiutare i paesi candidati a prepararsi all'adesione all'Unione Europea, in particolare per quello che concerne l'adeguamento all'acquis comunitario.
Il programma *Tacis* è l'azione di assistenza tecnica finanziaria intrapresa dalla Comunità Europea a partire dal 1991 per sostenere il processo di riforma e di rilancio dell'economia dei paesi appartenenti all'ex blocco sovietico. L'obiettivo prioritario del programma è quello di promuovere, attraverso il trasferimento di *know-how* e il sostegno degli investimenti, la trasformazione verso un'economia di mercato e il consolidamento di un processo democratico.

[17] L'Iniziativa Centro europea (INCE) è nata nel 1989 sulla base dell'accordo firmato da quattro paesi: Italia, Austria, Jugoslavia e Ungheria che ha dato vita a quella che allora si chiamava la Quadrangolare. Attualmente ne fanno parte 17 paesi, dopo l'ammissione della Repubblica Federale di Jugoslavia nel novembre 2000, in occasione del Vertice dei capi di Governo di Budapest. Gli obiettivi dell'Iniziativa sono quelli di rafforzare la cooperazione tra i paesi membri, sostenendo il processo di trasformazione economica, sociale e legislativa dei paesi in transizione, e favorendo al tempo stesso la partecipazione di tutti i paesi membri al processo di integrazione europea.

dei rapporti bilaterali con i PECO[18] e i paesi nati dal dissolversi della ex-Jugoslavia, l'Italia ha contribuito attivamente alla formazione della posizione formatasi in ambito U.E. nella gestione degli Accordi di Stabilizzazione e Associazione[19] e gli Accordi di Partenariato. In particolare, il Ministero del commercio con l'estero ha partecipato alle numerose Sessioni delle Commissioni miste e ai Gruppi di lavoro per la cooperazione economica aperti con i vari paesi.

4.7 La gestione degli strumenti di difesa commerciale: le procedure antidumping.

Connessa al rispetto degli accordi internazionali è l'attività di gestione degli strumenti di difesa commerciale. Particolare rilievo assumono in proposito le procedure adottate in materia antidumping dalla Comunità. A tale proposito, il Ministero (e, per esso la Direzione per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi) ha, da un lato, partecipato attivamente ai lavori del Comitato ad hoc costituito presso la Commissione europea, che coinvolgono settori chiave della nostra economia, come il tessile, la siderurgia e la chimica; dall'altro, ha assicurato agli operatori nazionali una completa e tempestiva informazione sulle eventuali modifiche regolamentari e sui nuovi Regolamenti emanati. Al riguardo, nel corso del 2000, è stata inserita nel sito del Ministero: la legislazione comunitaria in materia di strumenti di difesa commerciale; una scheda esplicativa sugli obiettivi di tali strumenti e il relativo funzionamento; l'elenco di tutte le procedure antidumping e antisovvenzione attualmente in corso presso la U.E.

E' inoltre proseguita la partecipazione del Ministero ai lavori del Comitato ad hoc che si occupa della rimozione degli ostacoli burocratici e non tariffari agli scambi internazionali, con particolare riguardo a quelli che limitano l'accesso ai mercati di Paesi Terzi dei prodotti comunitari.

4.8 La gestione e il rilascio di atti autorizzativi.

L'attività di rilascio dei certificati import-export riveste un carattere di preminenza nell'ambito delle competenze istituzionali della Direzione per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi del Ministero e assorbe una quota consistente delle risorse disponibili.

Tale situazione è riscontrabile, in particolare, nel settore *agroalimentare*, sia per la molteplicità dei settori interessati e delle relative regolamentazioni, sia a causa della improrogabilità delle scadenze nelle procedure di emissione dei titoli nonché dell'elevato numero di atti. Nel corso del 2000, sono stati rilasciati:

- 51.504 titoli import-export, con un incremento di oltre il 9% rispetto al 1999 (dovuto principalmente al contingente di carni bovine);
- 2.422 titoli relativi alle comunicazioni in sede comunitaria.

L'attività svolta ha consentito di giungere ad un sostanziale risanamento della situazione di tutti i settori del comparto agroalimentare interessati dall'esistenza di arretrato nello svincolo

[18] Fanno parte del gruppo dei paesi PECO: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

[19] Nell'ambito della politica verso l'Europa sud-orientale, la U.E. ha introdotto gli Accordi di Stabilizzazione e Associazione, offrendo ai paesi interessati relazioni contrattuali "su misura". Gli ASA tengono infatti conto della situazione specifica e in rapido mutamento di ciascun paese e sono introdotti gradualmente in funzione della capacità di assolvere obblighi contrattuali reciproci e offrire un contributo alla cooperazione regionale. Gli Accordi prevedono infatti una clausola che comporta ogni paese firmatario di concludere una Convenzione di cooperazione regionale con tutti gli altri paesi dell'era che abbiano firmato a loro volta un ASA. Oltre agli ASA, elementi di tale processo di stabilizzazione sono le misure commerciali autonome, l'assistenza economica e finanziaria, l'assistenza al processo di democratizzazione e di crescita della società civile, gli aiuti umanitari, la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, lo sviluppo di un dialogo politico.

e/o incameramento di cauzioni[20], ovvero nelle procedure di contenzioso ad essi collegate (con una parziale eccezione per il settore bovino[21]). Anche per quanto riguarda i rimborsi sono state smaltite tutte le giacenze, così come è proseguito il recupero dei crediti erariali.

Per quanto riguarda gli altri settori, l'attività di vigilanza e di rilascio di documenti autorizzativi ha interessato in particolare il *settore siderurgico* per il quale sono state rilasciate circa 5.100 licenze di importazione, il *tessile* con 91.000 licenze, cui si aggiungono le 15.000 (tra licenze all'importazione e documenti di vigilanza) per le *calzature* e le 3.200 autorizzazioni rilasciate ai *prodotti CITES* (settore moda).

Nel corso dell'anno sono state inoltre rilasciate oltre 2.000 autorizzazioni per il settore delle importazioni ed esportazioni temporanee.

Particolari aspetti riguardano il regime autorizzatorio alle *importazioni di videogiochi*, e il controllo delle *esportazioni di beni duali*. Per quanto riguarda il primo, occorre ricordare che la legge 6 ottobre 1995, n. 425 attribuisce al Ministero del commercio con l'estero la materia relativa all'importazione di videogiochi, giochi di abilità, intrattenimento e giochi di azzardo. In mancanza del regolamento di attuazione, la normativa non è ancora applicabile. In presenza di tale lacuna regolamentare, è stato possibile registrare solo le autocertificazioni per le importazioni di videogiochi e di abilità (circa 1.000 autocertificazioni). Per quanto riguarda invece i giochi di azzardo manca ancora la disciplina che regoli il rilascio delle autorizzazioni.

Quanto al controllo delle esportazioni di beni duali, esso fa riferimento alle innovazioni normative verificatesi in ambito internazionale (N.G.S. – M.T.C.R. –W.A. –G.A. – Convenzione Armi chimiche) ed europeo. Al fine di omogeneizzare i comportamenti e le regole in ambito comunitario, è stato adottato un nuovo Regolamento sulle esportazioni dei beni *dual-use* (Regolamento CE n. 1344/00), condiviso da tutti i partner europei, che tra l'altro introduce la materia del trasferimento di tecnologia con mezzi intangibili. Sono stati pertanto disposti dal Ministero gli idonei aggiornamenti normativi conseguenti all'adozione del Regolamento.

[20] Nell'anno 2000, sono stati emessi: n. 27.796 svincoli; n. 2.591 incameramenti, per un importo di lire 6.855.365.523; n. 93 revoche; n. 83 rimborsi.

[21] Nel settore delle carni bovine, al 31.12.2000 risultavano giacenze per 3.740 pratiche, a fronte delle 5.000 pratiche risultanti al 31.12.1999 che sono state smaltite in corso d'anno.